

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 04/02/2021

### FATTO

La ricorrente, premesso di essere titolare di due buoni postali fruttiferi, di cui il buono n. \*\*\*159 sottoscritto in data 23/08/1986 appartenente alla serie "Q/P" del valore nominale di Lire 5.000.000 e l'altro n. \*\*\*040 sottoscritto in data 21/03/1987 del valore nominale di Lire 5.000.000 che apparirebbe sul fronte appartenere alla serie "Q" e sul retro alla serie "P", evidenzia che: il buono n. \*\*\*040 è stato liquidato in data 18/12/2017 e il buono n. \*\*\*159 in data 4/01/2017 con rimborso della somma complessiva di Euro 71.249,81; il rimborso in base agli interessi indicati sul retro dei buoni doveva essere di € 142.465,89, ovvero superiore per Euro 71.216,08 a quanto liquidato, come emerge dalla perizia contabile allegata al ricorso; la data di emissione è per entrambi successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; relativamente al buono n. \*\*\*159 con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste, che devono continuare a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto; relativamente al buono n. \*\*\*040 non risulta sul titolo alcun timbro di recepimento dei tassi di rendimento introdotti con il D.M. suddetto. Alla luce di tutto ciò, chiede per entrambi i buoni l'applicazione delle tabelle



retrostanti e la condanna del resistente al pagamento della differenza ancora dovuta per Euro 71.216,08, oltre spese di perizia (come da proforma di fattura prodotto).

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare osserva di aver attivato per il buono n. \*\*\*040 la procedura di rimborso della differenza di rendimento ancora dovuta per Euro 24.484,05, mentre per il buono n. \*\*\*159 eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto un BPF sottoscritto prima dell'1/01/2009, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, deducendo che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. Bancario. Nel merito, deduce che: il buono n. \*\*\*159 è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 D.M. 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti sul fronte il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie e sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie "Q/P" sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato; il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto; i timbri indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P" sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M., modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie "Q"; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato. Conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La ricorrente vi replica contestando le avverse deduzioni e negando di aver ricevuto la somma menzionata *ex adverso* di Euro 24.484,05 che comunque ritiene inferiore alle sue spettanze per ulteriori Euro 27.423,16.

Il resistente con le contropliche produce evidenza del bonifico effettuato in favore della ricorrente in data 22/12/2020 per Euro 24.484,05.

## DIRITTO

In via preliminare occorre verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal resistente per il buono n. \*\*\*159 di inammissibilità della domanda per incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro adito.

L'incompetenza temporale viene motivata sull'assunto che il BFP in lite è stato emesso prima del 1° gennaio 2009.

Invero, è pacifico l'orientamento di questo Arbitro per il quale sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 purché ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il cui *petitum* non si basi su vizi genetici del rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale) ma attenga ad un fatto successivo il cui compimento sia occorso (o doveva occorrere) in un momento successivo al 1° gennaio 2009 (sussistendo nel qual caso la competenza dell'ABF).

Nel caso di specie, lamentando la ricorrente la parziale liquidazione del dovuto da parte del resistente, il momento da tenere in considerazione per determinare la sussistenza o meno della competenza dell'ABF è quello della richiesta di rimborso.



L'incompetenza per materia viene eccepita sostenendo che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.

Anche qui, invero, in base a pacifica giurisprudenza dell'ABF sussiste la competenza a conoscere le controversie che riguardino i buoni fruttiferi postali, in quanto si nega agli stessi la qualifica di "*strumenti finanziari*", e in via derivata di "*prodotti finanziari*" suscettibili di "*collocamento*" ai fini dell'applicazione del T.U.F., essendo essi incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Entrambi i buoni in lite sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986).

In relazione al buono n. \*\*\*040, dall'esame della documentazione prodotta risulta che sul fronte è apposta l'indicazione originaria della serie "P" e quella sostitutiva della serie "Q", sul retro vi è la stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro con la seguente dicitura: "*I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione*".

In mancanza del timbro riportante i nuovi rendimenti ed in presenza di tale formulazione generica, che può aver generato nel sottoscrittore un legittimo affidamento in ordine alla validità dei rendimenti dell'originaria serie "P" indicati sul titolo, in quanto non modificati dall'apposizione di timbri recanti espressamente la misura dei nuovi tassi, deve essere riconosciuto il rendimento originario per tutta la durata di vita del buono fino alla sua liquidazione (cfr. *ex multis* Coll. Milano, decisione n. 25248/19).

La perizia di parte ricorrente calcola gli interessi da 1° al 20° anno su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e su base annua in regime di capitalizzazione composta al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta pari al 6,25%, mentre per gli anni dal 21° al 30° calcola gli interessi in regime di capitalizzazione semplice moltiplicando il valore degli interessi per il numero dei bimestri del periodo. In tal modo, determina l'importo da rimborsare in Euro 60.724,16.

Essa però erra nel computo della ritenuta fiscale tra il 21° e il 30° anno.

Infatti, alla luce del D.M. Tesoro 23/06/1997 "*gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%*". Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 1/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. Pertanto, gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; per i BFP emessi dal 1° gennaio 1997 in poi, invece, gli interessi vengono capitalizzati annualmente al lordo della ritenuta fiscale.

Recentemente questo Arbitro, con decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'intermediario che offra o abbia già liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione della ritenuta del 12,50%, e ciò anche in relazione al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, in quanto le disposizioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti non disciplinano un trattamento diverso per questo lasso temporale. Quindi, la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Alla luce di quanto sopra, il rimborso offerto dal resistente sarebbe coerente con l'importo spettante alla ricorrente in base al titolo, ove il buono fosse stato riscosso il 18 novembre 2017, mentre esso riporta come data di riscossione il 18/12/2017.



Pertanto, per il buono n. \*\*\*040 spetta alla ricorrente l'ulteriore rendimento maturato per il bimestre successivo al 18/11/2017, con l'obbligo per il resistente di corrispondere la differenza ancora dovuta.

In relazione al buono n. \*\*\*159, dall'esame della documentazione in atti emerge che sul fronte è apposta l'indicazione originaria della serie "P" ed un timbro recante la dicitura "serie Q/P", sul retro si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro sovrapposto alla precedente griglia che indica le condizioni di rendimento previste per la serie "Q/P" solo fino al 20° anno; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste.

Premesso che deve ritenersi valida la modifica dei tassi fino al 20° anno (compreso) poiché regolarmente stampigliata sul titolo, per gli interessi da applicare al periodo compreso fra il 21° ed il 30° anno, in mancanza di indicazione sul titolo della modifica dei tassi rispetto alla stampa originaria, si osserva quanto segue.

In adesione all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (CC, SSUU, 15/06/2007, n. 13979), secondo il quale *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono"*, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, già con le decisioni nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8/11/2013, aveva statuito che: *"Se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (...) la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (...) Se in effetti nei rapporti fra le parti (...) le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore"*.

Tornato di recente sull'argomento, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/2020, ha confermato il principio di diritto per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal Testo Unico approvato con D.P.R. 29/03/1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, restando ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, per il buono n. \*\*\*159 devono essere riconosciuti gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti (fino



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

al 20° compreso) i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al D.M. 13/06/1986.

Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di perizia poiché non avanzata in reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, con riguardo al buono n. \*\*\*40, dispone che l'intermediario corrisponda a parte ricorrente il residuo degli interessi ancora dovuti nei termini di cui in motivazione; con riguardo al buono n. \*\*\*159 dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI